CAMERA DEI DEPUTATI N. 2309-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(Relatore: **DE CAROLIS**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 28 gennaio 1981 (Stampato n. 1010)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(COLOMBO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(REVIGLIO)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI
(FORMICA)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(SIGNORELLO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 2 febbraio 1981

—

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, firmata a Tunisi il 16 maggio 1979

Presentata alla Presidenza il 18 maggio 1981

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Convenzione in esame regolamenta il potere impositivo degli Stati contraenti rifacendosi in larga parte alle clausole aggiornate già predisposte dal Comitato fiscale dell'OCSE, ma tenendo conto (sia pur in un quadro di equilibrio dei sacrifici) delle diverse situazioni economiche dei due paesi e della volontà italiana di migliorare gli scambi e l'amicizia con la Tunisia.

È stato raggiunto un ragionevole accordo sulle principali materie in discussione: per quanto riguarda dividendi, interessi e *royalties* (categorie di reddito economicamente rilevanti) la soluzione raggiunta prevede la tassazione definitiva nel paese di residenza del percipiente, ma permette anche un'imposizione fiscale nello Stato in cui il reddito si produce, in una misura che va dal 12 al 15 per cento.

Per la tassazione degli emolumenti dei pubblici dipendenti di uno dei due Stati contraenti che esercitano funzioni nell'altro Stato, il sistema adottato per ovviare alla doppia imposizione è quello della « imputazione ordinaria », sia pure con la previsione di un *matching credit* (la Tunisia è un paese in via di sviluppo con provvedimenti fiscali agevolativi per incentivare lo sviluppo economico) nei limiti della ritenuta alla fonte per eventuali interessi e dividendi e del 25 per cento per gli utili delle imprese.

Si chiede quindi l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione, come base per ogni successivo e proficuo rapporto con la Tunisia.

DE CAROLIS, *Relatore.*

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE — PARTECIPAZIONI STATALI)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, firmata a Tunisi il 16 maggio 1979.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 28 della Convenzione stessa.	*Identico.*